

1.1.1.1.

**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI
INVESTIMENTI DESTINATI ALLE IMPRESE ATTIVE NELLA
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA**

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato destinati agli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito "gli orientamenti").

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.1 Gli investimenti a cui è destinato l'aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

☐ sì ☒ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 1.2 Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell'aiuto?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

**2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA
PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA**

- 2.1 Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono realizzati da uno o più beneficiari?

☒ sì ☐ no

- 2.2 In caso di risposta negativa, l'investimento riguarda gli attivi materiali o immateriali utilizzati da uno o più beneficiari?

☐ sì ☐ no

- 2.3 L'aiuto è destinato agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello delle aziende agricole?

☐ sì ☒ no

In caso negativo, non rispondere alle domande da 2.4 a 2.17.

- 2.4 L'investimento è destinato alla produzione di biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹?

☐ sì ☐ no

- 2.5 In caso di risposta affermativa alla domanda 2.4, la capacità produttiva degli impianti di produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.6 Il biocarburante prodotto è venduto sul mercato?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.7 L'investimento nella produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili è effettuato in aziende agricole?

☐ sì ☐ no

¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

2.8 In caso di risposta affermativa alla domanda 2.7:

a) lo scopo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti è solo quello di soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole?

☐ sì ☐ no

e

b) la capacità produttiva degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa alle domande a) o b), si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.9 Per quanto riguarda l'elettricità, il limite di autoconsumo annuo è rispettato?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.10 Com'è cumulado il consumo medio annuo, qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia o di biocarburanti?

.....

2.11 Esistono norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti che comportano il consumo o la produzione di energia a livello nazionale?

☐ sì ☐ no

2.12 In caso di risposta affermativa alla domanda 2.11, vi è l'obbligo a livello nazionale di rispettare le norme minime di cui alla domanda 2.11?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.13 L'aiuto è destinato nello specifico agli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa?

☐ sì ☐ no

- 2.14 In caso di risposta affermativa alla domanda 2.13, gli impianti utilizzano una percentuale minima di energia termica prodotta in base a quanto stabilito dallo Stato membro?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.15 Lo Stato membro ha stabilito soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zucchero e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, relativamente ai diversi tipi di impianti?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.16 L'aiuto ai progetti bioenergetici è limitato alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.17 La capacità produttiva dell'impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario/dei beneficiari?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020², a meno che tali aiuti non siano esentati dall'obbligo di notifica (ad esempio mediante il regolamento generale di esenzione per categoria³).

- 2.18 Quali dei seguenti obiettivi persegue l'investimento?

☐ a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

² GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

☐ b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;

☐ c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

☐ d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

☒ e) ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

.....

☐ f) primo insediamento di giovani agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro;

Si ricorda che tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Tale termine è rispettato?

☐

sì

☐

no

☐ g) attuazione in Croazia della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁴ (direttiva "Nitrati") entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

⁴ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

- ☐ h) rispetto dei nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria imposti dal diritto dell'Unione.

Si ricorda che questo obiettivo giustifica gli aiuti agli investimenti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui i nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione divengono obbligatori per l'impresa interessata. Il termine è rispettato?

☐ sì ☒ no

- ☐ i) altro (specificare):

.....

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si ricorda che possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende agricole solo agli investimenti che perseguono uno degli obiettivi elencati alle lettere da a) ad h).

2.19 I costi ammissibili comprendono:

- ☒ a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili

L'importo corrispondente ai terreni acquistati era pari o inferiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta negativa, l'intervento riguarda la tutela dell'ambiente?

☐ sì ☐ no

In caso di risposta affermativa, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata.

Fornire informazioni relative alle circostanze eccezionali e debitamente giustificate, affinché la Commissione possa valutare il caso in questione.

Non è previsto il pagamento dei costi per acquisto di terreni

.....

- ☒ b) L'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

- ☒ c) I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità (gli studi di fattibilità

rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b))

- ☐ d) L'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
- ☐ e) Spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti.
- ☐ f) Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi.
- ☒ g) In caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.
- ☐ h) Altro (specificare):
.....
.....

2.20 I costi ammissibili comprendono:

- ☐ a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- ☐ b) impianto di piante annuali;
- ☒ c) acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti realizzati per:
 - i) l'acquisto di animali per l'obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti;
e
 - ii) l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; per questa eccezione devono essere rispettate le condizioni stabilite nella domanda 2.23 della presente scheda di informazioni supplementari;
- ☐ d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione vigenti , ad eccezione dei casi di cui al punto (148) degli orientamenti;
- ☐ e) costi, diversi da quelli di cui al punto (144) degli orientamenti, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

☐ f) capitale circolante.

Se nessuno dei costi di cui alle domande da a) a f) è incluso, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.21 I costi ammissibili comprendono gli investimenti realizzati per conseguire l'obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

☒ sì ☐ no

2.22 I costi ammissibili comprendono l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico?

☐ sì ☒ no

2.23 In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2.22, vengono rispettate le seguenti condizioni?

☐ a) Gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;

☐ b) sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici;

☐ c) nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;

☐ d) sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;

☐ e) sono acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; a tal fine dovrebbero essere ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;

☐ f) i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

Si ricorda che le condizioni di cui alle lettere da a) a f) devono essere cumulativamente soddisfatte, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno.

2.24 Per quanto riguarda l'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, sono soddisfatte le seguenti condizioni?

☐ a) un piano di gestione del bacino idrografico, quale previsto dalla direttiva

quadro sulle acque, è stato notificato alla Commissione per l'intera area in cui deve essere realizzato l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente;

- ☐ b) le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure;
- ☐ c) i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o saranno installati nel quadro dell'investimento;
- ☐ d) un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è ammissibile solo se dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5% e il 25%, in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti;
- ☐ e) se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
 - ☐ i) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - ☐ ii) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento; il consumo di acqua totale dell'azienda deve includere l'acqua venduta dall'azienda;
- ☐ f) le condizioni di cui alla lettera e) non si applicano per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- ☐ g) in un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo:
 - ☐ i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e
 - ☐ ii) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi dell'impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Si ricorda che i due criteri di cui ai punti i) e ii) devono essere entrambi soddisfatti, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno;

- ☐ h) la lettera g), punto i), non si applica agli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, se:
- ☐ i) l'investimento è combinato con un investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione che presenta, in base alla valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5% e il 25% in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti; e
 - ☐ ii) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione;

Si ricorda che le due condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

- ☐ i) la condizione di cui alla lettera g), punto i), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino esistente approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- ☐ i) il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo previsti all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;
- ☐ ii) al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- ☐ iii) il limite massimo o livello minimo di flusso prescritto, di cui al punto ii) della presente lettera, è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; e
- ☐ iv) l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Si ricorda che le quattro condizioni di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

- 2.25 Le superfici non irrigate ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, definite e giustificate dallo Stato membro, sono state considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata?

☐ sì

☐ no

- 2.26 Nel caso dell'irrigazione, dal 1° gennaio 2017 lo Stato membro assicurerà, con riguardo al bacino idrografico in cui sarà effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo conforme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate?

☐ sì

☐ no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

- 2.27 Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile:

a)dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b)..... dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c) dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all'attuazione della direttiva "Nitrati" conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;

d) dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;

e) 100% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni (massimo ma vedasi risposta al punto 2.29)

f) dell'importo dei costi ammissibili per l'acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147) degli orientamenti.

- 2.28 Se i tassi dell'intensità di aiuto indicati nella domanda 2.27 della presente scheda di informazioni supplementari sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20%:

- ☐ a) giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- ☐ b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
- ☐ c) gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ☐ d) interventi finanziati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
- ☐ e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l'intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
- ☐ f) investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non può superare il 90% dell'investimento, affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.29 In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti e gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

fino al 100%

dell'importo dei costi ammissibili. *(gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), per singolo beneficiario hanno l'intensità massima di aiuto l'80 %. fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari)*

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 100% dei costi ammissibili.

- 2.30 In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

.....dell'importo dei costi ammissibili.

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto non può superare l'80% dei costi ammissibili, fatta salva l'eccezione indicata nelle domande 2.31 e 2.32.

- 2.31 L'investimento con obiettivi di prevenzione è realizzato collettivamente da più di un beneficiario o ha l'obiettivo di prevenire i danni causati da animali protetti?

☐

sì

☐

no

- 2.32 In caso di risposta affermativa alla domanda 2.31, indicare l'intensità massima dell'aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili:

.....dell'importo dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

.....